

D.M. 25 maggio 2004: Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2004)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990)»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), i), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 25 luglio 1992 e del 16 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, con i quali sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli ed è stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli;

Ritenuto di procedere alla riformulazione in un unico testo delle disposizioni vigenti concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli provvedendo, nel contempo, all'abrogazione dei decreti ministeriali del 17 luglio 1992 e del 16 luglio 2001 dianzi citati;

Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-regioni nella sessione del 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto,

dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.

2. Per la riduzione a vino il mosto muto è moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.

3. Per rivenditori al minuto, in conformità al paragrafo 2 del citato art. 6 s'intendono:

i rivenditori che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;

i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Art. 2.

1. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente art. 1, è presentata sul modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto ministeriale. Il modello può essere reperito presso i singoli comuni ovvero prelevato in formato elettronico dal sito internet del SIAN (www.sian.it) e da altri siti istituzionali indicati dall'AGEA.

2. La dichiarazione è presentata con riferimento al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 settembre di ciascun anno.

3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per via telematica o secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA attenendosi alle modalità che saranno definite dall'AG.E.A. Tali modalità di presentazione consentono il rispetto e la verifica dei termini ed assicurano la fruizione dei dati delle dichiarazioni ai seguenti soggetti:

ai Comuni;

agli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competenti per territorio;

agli Uffici decentrati dell'Assessorato all'agricoltura competenti per territorio.

4. L'AGEA pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di presentazione della dichiarazione di giacenza.

Art. 3.

L'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale per le politiche agroalimentari, i dati riepilogativi delle dichiarazioni presentate entro il 20 novembre di ciascun anno, in conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti ministeriali 17 luglio 1992 e 16 luglio 2001 citati nelle premesse. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato 1
Note esplicative per la compilazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e/o mosti

Avvertenze generali

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.

Sono obbligate a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) Soggetti esonerati dall'obbligo.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

i consumatori privati;
i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine di presentazione della dichiarazione.

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'AGEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante.

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

In caso di ditta individuale dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: la partita IVA e il codice fiscale, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, c.a.p., e provincia).

In caso di persona giuridica indicare la partita IVA e il codice fiscale, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, c.a.p., e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) - Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti. In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.

Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti.

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:

«produzione»: se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati;

«commercio»: se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce «produzione» o «commercio» applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce «commercio».

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righe.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella

stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espressi in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G.

Al rigo 6 deve essere riportata la somma delle quantità indicate ai rigi da 1 a 5.

COMMERCIO

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione degli spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espressi in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G.

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai Paesi terzi.

Al rigo 13 deve essere riportata la somma delle quantità indicate ai rigi da 7 a 12.

Ai rigi 14, 15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezioni D); E); F); e G) - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G., vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G., vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G., vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G. devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione «.....») prevista dal disciplinare.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni, è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate.

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna «codice» dovrà essere indicata la dicitura «N.C.» (non codificato), mentre nella colonna «Denominazione» va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice «9999» per i vini VQPRD importati da altri Paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto le righe 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una «M» successivamente al codice nella apposita colonna «Mosto».

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici 0013.

Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) - Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G., dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G., dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno

riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G., dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna «Denominazione» va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantità riportate nelle righe «Totale» delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.

Allegato 2

(Omissis)

Allegato 3

CODIFICA DENOMINAZIONI D'ORIGINE

CODICE	DENOMINAZIONI
0001	VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
0002	EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE
0003	ISCHIA
0004	FRASCATI
0005	BRUNELLO DI MONTALCINO
0006	BIANCO DI PITIGLIANO
0007	BARBARESCO
0008	BAROLO
0009	APRILIA
0012	VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
0013	ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI
0016	CAREMA
0017	GATTINARA
0018	ELBA
0019	SANGIOVESE DI ROMAGNA
0021	ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
0024	ALBANA DI ROMAGNA
0026	LUGANA
0027	ROSSO CONERO
0029	VERDICCHIO DI MATELICA
0030	CHIANTI E CHIANTI CLASSICO
0031	TORGIANO
0032	SAN SEVERO
0033	BOTTICINO

0034	CELLATICA
0035	COLLIO GORIZIANO O COLLIO
0036	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
0037	COLLINE LUCCHESI
0038	BARDOLINO
0039	VALTELLINA
0040	ETNA
0041	ROSSO PICENO
0042	VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
0043	MALVASIA DI CASORZO D'ASTI
0044	VALPOLICELLA
0046	SOAVE
0048	CIRO'
0049	CONEGLIANO VALDOBBIADENE
0050	BIANCHELLO DEL METAURO
0051	MARSALA
0052	MARTINA O MARTINA FRANCA
0053	LOCOROTONDO
0054	BREGANZE
0055	SIZZANO
0056	BOCA
0057	FARA
0058	COLLI EUGANEI
0060	MONTECARLO
0062	RUBINO DI CANTAVENNA
0063	BARBERA DEL MONFERRATO
0064	BARBERA D'ASTI
0065	LAGO DI CALDARO O CALDARO
0066	TAURASI
0067	GRECO DI TUFO
0068	SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
0069	GAMBELLARA
0070	LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
0071	LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE
0072	LAMBRUSCO DI SORBARA
0073	BARBERA D'ALBA
0074	NEBBIOLO D'ALBA
0075	FRIULI GRAVE
0076	COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
0077	OLTREPO' PAVESE
0078	MARINO
0079	COLLI ALBANI
0080	AGLIANICO DEL VULTURE
0081	TEROLDEGO ROTALIANO
0082	BIANCO DI CUSTOZA
0083	AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO
0084	COLLI LANUVINI
0085	MATINO
0087	CASTEL DEL MONTE
0088	ORVIETO

0090	TRENTINO
0091	VERNACCIA DI SERRAPETRONA
0093	MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA
0094	VINI DEL PIAVE O PIAVE
0095	CORI
0099	PARRINA
0100	VERNACCIA DI ORISTANO
0101	OSTUNI
0102	COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO
0103	ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA
0104	VELLETRI
0105	MOSCATO DI SORSO-SENNORI
0106	COLLI PESARESI
0108	MONICA DI CAGLIARI
0109	ALEATICO DI GRADOLI
0110	NASCO DI CAGLIARI
0111	MOSCATO DI CAGLIARI
0112	TREBBIANO D'ABRUZZO
0113	MALVASIA DI CAGLIARI
0114	CANNONAU DI SARDEGNA
0115	GIRO' DI CAGLIARI
0116	ALCAMO
0117	MALVASIA DI BOSA
0118	DOLCETTO D'ACQUI
0119	MONICA DI SARDEGNA
0120	VALDICHIANA
0121	FREISA D'ASTI
0122	DOLCETTO D'OVADA
0123	MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI O COLONNA
0124	ALEATICO DI PUGLIA
0125	ZAGAROLO
0126	CESANESE DEL PIGLIO
0127	CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA'
0128	GRIGNOLINO D'ASTI
0129	CERASUOLO DI VITTORIA
0130	CESANESE DI OLEVANO
0131	CESANESE DI AFFILE O AFFILE
0132	MOSCATO DI SIRACUSA
0133	TREBBIANO DI ROMAGNA
0134	MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
0135	FREISA DI CHIERI
0136	SOLOPACA
0137	MALVASIA DELLE LIPARI
0138	COLLI BERICI
0139	COLLI TORTONESI
0140	MOSCATO DI NOTO NATURALE O MOSCATO DI NOTO
0141	CASTELLER
0142	GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE

0143	DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
0144	DOLCETTO D'ASTI
0145	DOLCETTO D'ALBA
0146	DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI
0147	ROSSO DI CERIGNOLA
0148	GAVI O CORTESE DI GAVI
0150	DOLCETTO DI DOGLIANI
0152	PRIMITIVO DI MANDURIA
0153	MOSCATO DI TRANI
0154	CERVETERI
0155	FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI
0156	NURAGUS DI CAGLIARI
0160	COLLI MACERATESI
0161	ALTO ADIGE O SUDTIROL
0162	VALDADIGE
0163	CARMIGNANO
0164	DONNICI
0165	FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO
0166	FRIULI AQUILEIA
0167	SAVUTO
0168	POLLINO
0170	FRIULI LATISANA
0171	BIANCO CAPENA
0172	COLLI BOLOGNESI
0173	CAMPIDANO DI TERRALBA
0174	CACC'E MMITTE DI LUCERA
0175	BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE
0176	SALICE SALENTINO
0178	SQUINZANO
0179	VALCALEPIO
0180	COPERTINO
0182	MONTESCUDAIO
0183	LESSONA
0184	FARO
0185	ROSSO BARLETTA
0186	CARIGNANO DEL SULCIS
0187	RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO
0188	MONTELLO E COLLI ASOLANI
0189	CAPRI
0190	MORELLINO DI SCANSANO
0191	FIANO DI AVELLINO
0192	LAMEZIA
0193	S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO
0194	ROSSO CANOSA
0196	BRAMATERRA
0197	CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO
0198	MELISSA
0199	LEVERANO
0200	MONTEFALCO SAGRANTINO
0201	BRINDISI

0202	MOSCATO DI SARDEGNA
0203	COLLI ALTOTIBERINI
0204	BIANCO PISANO DI SAN TORPE'
0205	CAPRIANO DEL COLLE
0206	GRECO DI BIANCO
0207	CANDIA DEI COLLI APUANI
0208	MANDROLISAI
0209	COLLI PERUGINI
0210	COLLI DI PARMA
0211	VESUVIO
0212	POMINO
0213	ALEZIO
0214	BIFERNO
0215	GRAVINA
0216	PENTRO DI ISERNIA
0217	BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA
0218	GABIANO
0219	ROSSO DI MONTALCINO
0220	ORTA NOVA
0221	SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO
0222	COLLI PIACENTINI
0223	MOSCADELLO DI MONTALCINO
0224	LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA
0225	ROERO
0226	VAL D'ARBIA
0227	VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE
0228	LISON PRAMAGGIORE
0229	CARSO
0231	NARDO'
0232	LAMBRUSCO MANTOVANO
0233	GIOIA DEL COLLE
0234	ARBOREA
0236	LESSINI DURELLO
0237	RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
0238	VERMENTINO DI SARDEGNA
0239	RIVIERA LIGURE DI PONENTE
0240	CAGNINA DI ROMAGNA
0241	PAGADEBIT DI ROMAGNA
0242	ROSSO DI MONTEPULCIANO
0243	BOSCO ELICEO
0244	LIZZANO
0245	COLLI MARTANI
0246	FALERNO DEL MASSICO
0247	COLLI DI LUNI
0248	BIANCO DELL'EMPOLESE
0249	CILENTO
0251	COLLI AMERINI
0252	VAL DI CORNIA
0253	COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE
0254	CASTEL SAN LORENZO

0255	VIGNANELLO
0256	GENAZZANO
0257	LOAZZOLO
0258	MONTEFALCO
0259	CONTESSA ENTELLINA
0260	GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO
0261	AVERSA
0262	TRENTO
0263	SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI
0264	TORGIANO ROSSO RISERVA
0265	COLLI DI CONEGLIANO
0266	CAMPI FLEGREI
0267	ELORO
0268	PENISOLA SORRENTINA
0269	MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA
0270	SAN VITO DI LUZZI
0271	SCAVIGNA
0272	COLLINE NOVARESI
0273	PIEMONTE
0274	BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE
0275	MONFERRATO
0276	LANGHE
0277	ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO
0278	ESINO
0279	COSTA D'AMALFI
0280	ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
0281	COLLINE DI LEVANTO
0282	MENFI
0283	BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI
0284	ALGHERO
0285	SARDEGNA SEMIDANO
0286	FRIULI ANNIA
0287	SAMBUCA DI SICILIA
0288	FRANCIACORTA
0289	VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
0290	TERRE DI FRANCIACORTA
0291	VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
0292	VERBICARO
0293	SANTA MARGHERITA DI BELICE
0294	SANT'ANTIMO
0295	BIVONGI
0296	CIRCEO
0297	SAN GIMIGNANO
0298	TARQUINIA
0299	CONTROGUERRA
0300	CONTEA DI SCLAFANI
0301	COLLI ETRUSCHI VITERBESI
0302	PINERONESE

0303	CANAVESE
0304	COLLINE SALLUZZESI
0305	COSTE DELLA SESIA
0306	GARDA
0307	COLLI DELLA SABINA
0308	VIN SANTO MONTEPULCIANO
0309	CASTELLI ROMANI
0310	REGGIANO
0311	COLLI DI RIMINI
0312	COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
0313	VERMENTINO DI GALLURA
0314	BRACHETTO D'ACQUI
0315	ALBUGNANO
0316	ASSISI
0317	COLLI D'IMOLA
0318	COLLI DI FAENZA
0319	GALATINA
0320	GALLUCCIO
0321	GARDA COLLI MANTOVANI
0322	GHEMME
0323	GOLFO DEL TIGULLIO
0324	RENO
0325	SANNIO
0326	CAPALBIO
0327	CORTONA
0328	MONTECUCCO
0329	SOVANA
0330	VIN SANTO DEL CHIANTI
0331	RIESI
0332	MONREALE
0333	ALTA LANGA
0334	ARCOLE
0335	ATINA
0336	BARDOLINO SUPERIORE
0337	CISTERNA D'ASTI
0338	COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
0339	COLLI ROMAGNA CENTRALE
0340	COLLINA TORINESE
0341	DELIA NIVOLELLI
0342	LAGO DI CORBARA
0343	MERLARA
0344	MOLISE O DEL MOLISE
0345	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE
0346	NETTUNO
0347	OFFIDA
0348	ORCIA
0349	PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO
0350	RAMANDOLO
0351	RECIOTO DI SOAVE
0352	ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO

0353	SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
0354	SCIACCA
0355	SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA
0356	SOAVE SUPERIORE
0357	TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI
0358	VAL POLCEVERA
0359	VALSUSA
0360	VALTELLINA SUPERIORE
0361	VICENZA
9999	VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI IN ALTRI PAESI COMUNITARI